

TRIBUNALE FERRARA
UFFICIO DEL GIUDICE DELEGATO AI FALLIMENTI ED ALLE PROCEDURE
CONCORSUALI

Il G.D. dott. Anna Ghedini,

in merito al ricorso depositato da Fabio con l'ausilio del gestore della crisi dott. di Ferrara, relativo alla richiesta di apertura della procedura ex art. 12 bis l. 3/12,

OSSERVA

Poco meno della meta' dei debiti scaduti facenti capo al (per un importo di poco meno di 45mila euro) sono debiti che egli ha maturato nella sua qualita' di presidente di due associazioni non riconosciute: la prima, ADS di cui era presidente dal 2008, e la seconda, circolo E. denominato "B", da fare data dalla estete del 2018,

e' noto come le associazioni di diritto privato non riconosciute rispondano delle obbligazioni contratte sia con il proprio patrimonio (definito, non a caso, fondo comune), sia con i beni personali degli amministratori e di chi abbia agito in nome e per conto dell'Associazione: invero, per eventuali debiti, risponde prima di tutto il patrimonio dell'associazione e, solo se questo non è sufficiente, rispondono il presidente e i membri del Consiglio Direttivo con il loro patrimonio.

Il non ha mai goduto di un reddito elevato, svolgendo attivita' di bracciante agricolo, e potendo vantare, dal 2008 al 2016 uno stipendio mensile (calcolato su 12 mesi) di circa 1.500 euro in media; egli ha tre figli, nati rispettivamente nel 2001, 2003, 2006, e quindi erano gia' parte della famiglia quando il ricorrente ebbe ad assumere la presidenza della ASD

Il poi non ha lavorato nel 2017 e nei due anni successivi ha ripreso l'abituale attivita' percependo pero' molto meno, circa 10mila euro annui.

Ebbene si ritiene che il reddito del fin dal 2008, in considerazione anche del debito per mutuo ipotecario e della presenza di tre figli da mantenere, non fosse assolutamente congruo rispetto agli impegni assunti quale Presidente della ASD (cui fanno capo circa 40mila euro dei debiti complessivi che gravano sul ricorrente quale presidente di associazioni non riconosciute): nella sua situazione economica, ed attesi gli obblighi gia' assunti per il mantenimento della famiglia e delle spese di acquisto della propria abitazione, non e' stato affatto prudente assumere la carica di presidente della ADS

E maggiormente sconsiderata la decisione, nel 2018, quando gia' si trovava in situazione di difficolta', di assumere la carica di presidente in una seconda associazione.

Nei suoi chiarimenti, chiesti da questo giudice proprio sul punto in questione, il Gestore minimizza l'importo del credito che incombe al in conseguenza di tale ultima sua carica: ma con uno stipendio di 800 euro mensili scarsi, tre figli da mantenere e il mutuo da pagare, un debito (peraltro



per sanzione amministrativa, e quindi ben evitabile se si fosse tenuta una condotta corretta) di euro 5.000,00 non e' poca cosa.

Si ritiene quindi che, esaminata la relazione particolareggiata del Gestore, la nota di chiarimenti nonché la documentazione versata agli atti, e nella specie, difetti il requisito della cd. "meritevolezza" richiesto dalla L. 3/2012 con riferimento al piano del consumatore, laddove all'art 12 bis prevede che "il giudice, quando esclude che il consumatore ha assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere ovvero che ha colposamente determinato il sovraindebitamento, anche per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali, omologa il piano, disponendo per il relativo provvedimento una forma idonea di pubblicità";

rilevato che, in ordine al richiamato requisito di natura, per così dire, soggettiva, questo giudice ritiene di aderire alla cd. teoria dello "shock esogeno", ritenendo necessario il verificarsi di un evento non prevedibile che comporti o una riduzione della capacità reddituale del debitore o la necessità di affrontare spese (di qualunque natura) che incidano sull'equilibrio economico del debitore e/o della famiglia dello stesso; come rilevato dalla giurisprudenza di merito nell'analizzare i due presupposti previsti dall'art 12 bis (cfr. Tribunale di Cagliari, ord. 11.5.2016), il legislatore ha voluto porre l'accento "su una visuale prospettica dell'inadempimento, nel senso che il consumatore meritevole è quello che non poteva ragionevolmente prevedere di non poter adempiere: si tratta dunque di un soggetto che, valutata la situazione attuale e quella futura, fa affidamento sulla propria capacità di pagare i creditori in base ad una valutazione di buon senso. Il secondo presupposto, invece, ci dice che il debitore è meritevole quando ha assunto un debito eccessivo senza che gli si possa essere mosso alcun rimprovero in ragione della consistenza del proprio patrimonio." Insomma, occorre- perché possa dirsi integrato il requisito della meritevolezza- che il debitore si sia trovato, senza sua colpa, ad affrontare degli eventi imprevisi e non prevedibili che lo abbiano costretto a contrarre dei nuovi debiti per tentare di far fronte alle più elementari esigenze familiari ovvero al pagamento di debiti.

Al rigetto si può provvedere senza fissare la udienza ex art. 12 bis comma 1 l. 3/12, posto che alla carenza di cui sopra non si può porre rimedio con lo spiegamento del contraddittorio con i creditori, e che il termine ex art. 9 comma 3 ter e' stato già concesso.

PQM

Rigetta la domanda di accesso alla procedura di piano del consumatore.

si comunichi

Ferrara, il 18/11/2020

IL GD

